



il Patronato della CGIL

Sede Centrale

Area delle Politiche dei diritti e del benessere Area tutela del danno alla persona

00198 Roma – Via Giovanni Paisiello, 43
Telefono 06-855631 – Fax 06-85563268
Internet: <http://www.inca.it>
E-mail: politiche-previdenziali@inca.it

Roma, 16/02/18
Prot. n° 75

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici INCA all'Estero
Agli Uffici Zona INCA
Al Dip. Politiche Sociali Cgil
SPI Nazionale
LORO SEDI

Oggetto: Benefici previdenziali amianto lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.

Art. 1 comma 246 Legge 205/2017 (Bilancio 2018) ; messaggio INPS n° 696 del 15 febbraio 2018.

La legge di bilancio 2018 ha previsto al comma 246 la parziale modifica dell' articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente **i benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato attività lavorativa nel sito produttivo durante le operazioni di bonifica dall'amianto.**

Di seguito riportiamo il testo originale e quello modificato dalla legge di Bilancio 2018

Art. 1 comma 277 – testo originale	Art. 1 comma 277 – testo modificato
<p>Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (entro 1 marzo 2016), nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (...).</p>	<p>Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (entro il 2 marzo 2018), corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (...).</p>

Come si può osservare dalla lettura dei due provvedimenti, le condizioni per il riconoscimento del beneficio in parola sono mutate in modo significativo.

- **Esposizione parziale:** Non è più necessario che il lavoratore sia stato esposto “per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica”; è sufficiente cioè che il lavoratore possa dimostrare di essere stato presente sul sito di produzione di materiale rotabile, senza utilizzare dispositivi di protezione individuale, anche soltanto per una parte del periodo in cui sono state effettuate le operazioni di bonifica.

- **Continuità di lavoro nel decennio successivo alla bonifica:** è necessario che il lavoratore abbia mantenuto la continuità del rapporto di lavoro con l'azienda sul cui sito è stata effettuata la bonifica, per almeno 10 anni successivi alla bonifica stessa.
- **Aumento del periodo maggiorabile:** l'obbligo di presenza continuativa del lavoratore sul sito per il decennio successivo alla bonifica fa ritenere che il relativo beneficio amianto sarà riconosciuto sia per il periodo di esposizione durante la bonifica sia per il decennio successivo ove il lavoratore possa documentare il rapporto di continuità con l'azienda. Il beneficio quindi non dovrebbe più essere limitato alla mera durata dei periodi di bonifica (anche per periodi inferiori al decennio) come disponeva il testo di legge precedente. Per avere certezza sulla consistenza del nuovo beneficio previsto , tuttavia, occorrerà attendere la circolare dell'INPS.

Domanda (o nuova domanda) entro il 2 marzo 2018 (Messaggio INPS n° 696 del 15 febbraio 2018)

La consistenza delle modifiche portate dal nuovo testo di legge ha indotto l'INPS a riaprire il termine delle domande sia per consentire a quanti non erano stati esposti "per tutta la durata del periodo di bonifica" , sia per consentire a tutti coloro che avevano presentato l'istanza alle precedenti condizioni, di ottenere, con la nuova domanda, i relativi benefici a condizioni più favorevoli e meno stringenti. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro venerdì 2 marzo 2018.

Dichiarazione del datore di lavoro a corredo della domanda

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del lavoratore sul sito produttivo. L'INPS chiarisce che, qualora il datore di lavoro sia impossibilitato a rilasciare la propria dichiarazione entro il termine del 2 marzo 2018, la dichiarazione potrà essere allegata anche successivamente, non oltre 60 giorni dal suddetto termine.

Indicazioni operative

Sul tema dei benefici amianto per lavoratori esposti sui siti dove è stata effettuata la bonifica mediante scoibentazione del tetto sono state già fornite numerose istruzioni ed è stata pubblicata una cospicua produzione normativa. Oltre alle norme richiamate ricordiamo in particolare i seguenti provvedimenti:

- Messaggio INPS n. 587 del 10 febbraio 2016
- Messaggio INPS n. 781 del 19 febbraio 2016
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 pubblicato sulla G.U. n. 158 dell'8 luglio 2016
- Circolare INPS n. 68 del 6 aprile 2017
- Messaggio INPS n. 3407 del 1° settembre 2017
- Messaggio INPS n. 3585 del 18 settembre 2017

Come abbiamo illustrato l'INPS, con una o più circolari dovrà chiarire molteplici aspetti circa gli effetti delle domande di certificazione presentate entro il 2 marzo 2018. L'Istituto dovrà, in particolare, armonizzare e rendere compatibile la novella normativa con le istruzioni e la normativa già pubblicata in materia anche attraverso l'eventuale coinvolgimento dell'INAIL tenuto a rilasciare la "certificazione tecnica" sui periodi di esposizione.

In attesa delle ulteriori e più specifiche istruzioni da parte degli Istituti previdenziali, suggeriamo di presentare le domande secondo gli elementi offerti fino ad oggi dalla normativa. Ove ne ricorrano le condizioni suggeriamo di proporre ai lavoratori che avevano già presentato domanda per gli effetti della norma precedente, di ripresentarne una nuova entro il termine decadenziale del 2 marzo p.v.

La dichiarazione del datore di lavoro deve essere presentata entro e non oltre i 60 giorni successivi al termine del 2 marzo attraverso la compilazione del modello AP 130 v.0 – "Dichiarazione del datore di lavoro ai fini della concessione dei benefici per l'esposizione all'amianto previsti dall'art. 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205" . Il modello è già disponibile on line ed è compilabile in formato editabile o manualmente.

La domanda di certificazione deve essere presentata *on line* attraverso il sito dell'INPS

Sul sito INPS il percorso da seguire è il seguente:

- Selezionare "Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione",
- Selezionare "*Certificazione*" > "*Riconoscimento di beneficio*" > "*Maggiorazione amianto legge 205/2017*"

La domanda di certificazione deve essere caricata in Siinca3 con il codice

I 42 06 Lav. addetti produzione materiale rotabile - Benefici amianto

N.B. In Siinca 3, per individuare i lavoratori che hanno già presentato la domanda di beneficio amianto ai sensi della normativa precedente, la selezione delle domande potrà essere effettuata con le consuete modalità, richiamando le istanze inoltrate entro il 1 marzo 2016 .

Cordiali saluti

Per l'Area delle Politiche Previdenziali

Per l'area Tutela Danno alla persona

Fulvia Colombini

Silvino Candeloro